



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. Pantano"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado
94010 **ASSORO** (EN)

MODIFICHE
AL REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO
(ai sensi del D.P.R 21 novembre 2007, n. 235)

N.B. Si riportano integralmente gli articoli come modificati, integrati o sostituiti, dal Consiglio di Istituto del 08 ottobre 2008.

TITOLO III
(GENITORI DEGLI ALUNNI)

Art. 34 – Responsabilità

1. E' compito dei genitori:

- ☛ **collaborare** con gli insegnanti per una migliore riuscita dell'azione didattica – formativa;
- ☛ **controllare** ogni giorno il diario scolastico, sia per la verifica dei compiti che per le eventuali comunicazioni della Scuola, e curare che le cartelle dei propri figli non contengano oggetti non didattici pericolosi;
- ☛ **controllare** ogni giorno che lo zaino scolastico sia fornito del corredo richiesto dagli insegnanti di Scuola dell'Infanzia: bicchiere, bavaglino, tovaglioli, colazione, evitando di riempirlo di leccornie;
- ☛ **vistare** le comunicazioni degli insegnanti o della Scuola;
- ☛ **evitare** che i propri figli facciano assenze non indispensabili o arbitrarie;
- ☛ **giustificare** per iscritto o di presenza le assenze dei propri figli;
- ☛ **accompagnare** i propri figli a scuola in caso di sospensione dalle lezioni;
- ☛ **presentare** certificato medico in caso di assenze per malattia superiori a 5 giorni (festività comprese);
- ☛ **curare** l'igiene personale dei propri figli, usando anche shampoo preventivo per pidocchi;
- ☛ **curare** che i propri figli si presentino a scuola con puntualità, preavvisare o giustificare sul diario l'eventuale ritardo;
- ☛ **apporre** la propria firma sul giornale di classe per la necessaria verifica in caso di assenza dell'alunno;
- ☛ **partecipare** alle riunioni indette dalla Scuola;
- ☛ **votare** per le elezioni dei propri rappresentanti negli Organi Collegiali.

2. I genitori sono direttamente responsabili dei danni provocati dai propri figli a cose o persone all'interno dell'Istituto, per i quali sono tenuti al risarcimento.

3 (Aggiunto). Il presente articolo è integrato dal Patto Educativo di Corresponsabilità di cui all'art. 35.

Art. 35 – Corresponsabilità pedagogica

1. La Scuola deve favorire il fattivo coinvolgimento delle famiglie. Quanto maggiore è, infatti, la loro consapevolezza delle finalità e degli strumenti dell'offerta formativa, tanto più utile sarà la loro collaborazione per la produttività dell'offerta stessa.

2. I genitori collaborano con l'Istituzione scolastica, attraverso la gestione partecipata, nell'ambito degli Organi Collegiali, nel rispetto delle norme e secondo le procedure vigenti.

3. Sono, al pari delle altre Istituzioni coinvolte nel processo di formazione degli alunni, responsabili della realizzazione dell'azione educativa e della qualità della vita dell'Istituto.

4. I loro comportamenti devono, in stretta collaborazione e in armonia con le iniziative degli operatori scolastici, mirare a contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali, attraverso il raggiungimento degli obiettivi educativi, per uno sviluppo armonico della personalità dei loro figli.

5 (Aggiunto). E' stipulato tra Scuola e Famiglia degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado il Patto educativo di corresponsabilità previsto dal D.P.R. 235/2007.

6 (Aggiunto). Il Patto, di cui al comma 5, è sottoscritto, al momento dell'iscrizione dell'alunno, dal Dirigente Scolastico e da uno dei suoi genitori in presenza dell'assistente amministrativo incaricato.

7 (Aggiunto). Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato da una commissione, appositamente nominata, la cui composizione dovrà essere la seguente: il Dirigente Scolastico o suo delegato, almeno due docenti di Scuola Secondaria di 1° grado, almeno tre genitori rappresentanti di classe.

8 (Aggiunto). Il Patto educativo di corresponsabilità è discusso in seno al Collegio unitario dei docenti ed è deliberato dal Consiglio di Istituto.

TITOLO IV (ALUNNI)

Cap. 1 (Doveri e Diritti fondamentali)

Art. 39 – Diritti

1. I diritti fondamentali degli alunni si riassumono come di seguito:

- ☞ gli alunni hanno diritto ad una istruzione qualificata e programmata sui loro bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola persegue in tal senso la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni;
- ☞ la comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dell'alunno alla riservatezza;

- ☞ gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento, secondo personali ritmi di maturazione, ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività opzionali facoltative offerte dalla Scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività opzionali facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento;
- ☞ gli alunni hanno diritto alla propria diversità e alla formazione basata sui principi del pluralismo culturale, ideologico e religioso. La Scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza degli alunni stranieri e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali;
- ☞ gli alunni hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
- ☞ gli alunni hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. In tal senso, il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal presente regolamento, attivano con gli alunni le iniziative adeguate per un dialogo costruttivo;
- ☞ gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. L'attività d'Istituto e l'esercizio della libertà d'insegnamento sono finalizzati alla valorizzazione della personalità dell'alunno.

2. La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere, in quanto diritti degli alunni, le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli alunni e dai loro genitori;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

3 (Aggiunto). Il presente articolo è integrato dal Patto Educativo di Corresponsabilità di cui all'art. 35.

Art. 40 – Doveri

1. I doveri degli alunni, che tendono alla costruzione di un modello positivo di comportamento, si riassumono come di seguito:

- ☞ nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 38;
- ☞ gli alunni sono tenuti alla frequenza delle lezioni e delle attività didattiche e ad assolvere assiduamente gli impegni scolastici;
- ☞ gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del personale scolastico e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;

- ☞ gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento corretto in classe e fuori e ad usare un linguaggio decente e rispettoso verso gli altri;
- ☞ gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto;
- ☞ gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola;
- ☞ gli alunni sono tenuti a rispettare l'ambiente, a partire da quello scolastico, inteso come rispetto del diritto altrui all'ambiente, che è patrimonio comune e che va fruito e gestito con l'attiva partecipazione di tutti i cittadini;
- ☞ gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

2. Gli alunni devono sempre far visionare il diario scolastico ai propri genitori, in particolare in occasione di comunicazioni da parte della Scuola.

3 (Aggiunto). Il presente articolo è integrato dal Patto Educativo di Corresponsabilità di cui all'art. 35.

Cap. 3 **(Vigilanza sugli alunni)**

Art. 43 – Vigilanza. Norme comuni ai tre ordini di scuola

1. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, valgono le seguenti norme:

- a) è fatto divieto ad estranei di accedere alle sezioni o alle classi, se non dopo autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori. In via del tutto eccezionale e per validi motivi, i genitori degli alunni possono accedervi previa autorizzazione dei Collaboratori del Dirigente Scolastico o dei Responsabili di plesso;
- b) i docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e delle attività educative della Scuola dell'Infanzia;
- c) al suono della prima campanella, gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado entrano a scuola dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni e sono sorvegliati dai collaboratori scolastici;
- d) gli alunni, che si presentano a scuola prima degli orari prescritti, non sono fatti entrare. Per particolari condizioni atmosferiche (pioggia, freddo intenso, neve), gli alunni sono fatti entrare a scuola anche prima degli orari prescritti; in questo caso, tuttavia, l'Istituto non assume alcuna responsabilità, non potendone assicurare la corretta sorveglianza;
- e) al suono della seconda campanella ha inizio la prima ora di lezione e delle attività educative della Scuola dell'Infanzia;
- f) dieci minuti dopo l'inizio della prima ora antimeridiana o pomeridiana, le porte di ingresso degli edifici scolastici, per motivi di sicurezza, sono chiuse. Resterà aperta fino a un'ora dopo l'inizio della prima ora antimeridiana, sorvegliata da un collaboratore scolastico, la porta d'ingresso dei bimbi di Scuola dell'Infanzia;

- g) cinque minuti prima della fine delle lezioni di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria, il suono della campanella avvisa i docenti che gli alunni possono prepararsi per l'uscita. Al secondo suono della campanella, gli alunni possono iniziare ad uscire in modo ordinato, senza correre e disposti in fila per due;
- h) la sorveglianza deve essere garantita in ogni spostamento delle classi all'interno e all'esterno dell'edificio;
- i) i docenti possono conferire con il Dirigente Scolastico, recandosi nella sua stanza, soltanto durante le ore – buco e mai durante le ore di lezione;
- j) i docenti devono assistere i propri alunni durante la permanenza a scuola e accompagnarli fino all'uscita; essi devono pretendere che gli alunni si dispongano in fila per due e devono porgere particolare attenzione alla discesa da scale;
- k) i collaboratori scolastici sorvegliano gli alunni all'entrata a scuola e, in assenza del docente, in classe e collaborano i docenti nella vigilanza dei medesimi;
- l) in tempo utile per l'organizzazione della vigilanza degli alunni, i docenti devono comunicare la propria assenza o il prevedibile ritardo al personale scolastico del plesso in cui prestano servizio (Collaboratore del Dirigente Scolastico o Responsabile di plesso o collaboratori scolastici). Solo successivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, essi comunicheranno la propria assenza all'ufficio di Segreteria;
- m) in caso di assenza o ritardo dell'insegnante, nell'attesa delle opportune disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori o dai Responsabili di plesso, i bimbi della Scuola dell'Infanzia sono affidati alla sorveglianza di altri insegnanti, mentre gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di 1° grado attendono nel corridoio del piano terra o nell'atrio sorvegliati dai collaboratori scolastici, i quali informano immediatamente il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori o i Responsabili di plesso per le disposizioni di competenza;
- n) nel caso in cui, a causa delle assenze del personale docente, non sia possibile assicurare la sorveglianza degli alunni con i docenti presenti, il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori o i Responsabili di plesso dispongono l'abbinamento tra classi o sezioni e, nel caso di esubero di alunni all'interno dell'aula, provvedono ad invitare i genitori a prelevare i propri figli;
- o) nel caso del tutto eccezionale di contemporanea assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, dei suoi Collaboratori, dei Responsabili di plesso, i collaboratori scolastici affidano gli alunni, il cui insegnante è assente o in ritardo, agli insegnanti presenti nel plesso, dandone comunicazione all'ufficio di Segreteria;
- p) a partire dalla terza classe di Scuola Primaria, gli alunni non sono autorizzati ad uscire dall'aula durante la prima ora di lezione (antimeridiana o pomeridiana), nonché durante quella successiva all'intervallo, salvo casi particolari che l'insegnante dell'ora valuterà di volta in volta;
- q) il cambio di insegnanti nelle aule deve avvenire il più rapidamente possibile;
- r) durante il cambio dell'ora, gli alunni non devono uscire dalla classe né sporgersi dalle finestre ed i docenti devono evitare di intrattenersi a conversare negli ambienti comuni (atri, corridoi, sala docenti);

- s) il docente, che ha finito la lezione, non deve allontanarsi dalla classe; è tenuto alla sorveglianza degli alunni fintanto che non sarà sostituito dal collega subentrante. Nel caso di ritardo del collega subentrante, il docente informa il collaboratore scolastico che, a sua volta, informa il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori o i Responsabili di plesso; nel caso in cui, invece, si tratta di docenti vicendevolmente subentranti, i medesimi si avvalgono della collaborazione dei collaboratori scolastici;
- t) l'insegnante, che si allontana momentaneamente dall'aula per motivi del tutto eccezionali o fisiologici, affida i propri alunni ad un collaboratore scolastico; in caso di indisponibilità di quest'ultimo, li affida ai colleghi delle aule contigue. Nel caso in cui, invece, per motivi personali di estrema urgenza, l'insegnante è costretto ad allontanarsi dal posto di lavoro, egli non deve abbandonare la scolaresca, ma, dopo averla affidata al collaboratore scolastico, informa personalmente il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori o i Responsabili di plesso, per gli adempimenti di competenza;
- u) per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria, la ricreazione, concessa negli orari stabiliti, si svolge all'interno dei singoli plessi e delle loro pertinenze, sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti. In particolare, per la Scuola Secondaria, gli alunni sono sorvegliati dagli insegnanti secondo il seguente criterio generale: l'insegnante dell'ora che precede la ricreazione sorveglia gli alunni fino alla fine dell'ora, mentre l'insegnante dell'ora che segue la ricreazione li sorveglia per il restante tempo ricreativo. Resta comunque fermo l'obbligo dei docenti di cui alla regola della lettera s);
- v) la ricreazione si svolge nel corridoio del piano della classe assegnata e nessun alunno deve rimanere nella classe. Inoltre, è fatto assoluto divieto di spostarsi da un piano all'altro;
- w) in casi motivati, gli insegnanti hanno facoltà di decidere di far fare la ricreazione in aula;
- x) durante le belle giornate, è data facoltà agli insegnanti di decidere di far fare ricreazione negli spazi sicuri all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica. In tal caso, ricade sotto la diretta responsabilità dei docenti il controllo delle condizioni di sicurezza degli spazi anzidetti e nessun alunno deve restare in classe;
- y) il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori o i Responsabili di plesso, ritenendolo opportuno, possono sospendere la ricreazione fuori dall'aula;
- z) l'accesso ai bagni da parte degli alunni avviene durante l'intervallo, sotto la stretta vigilanza dei collaboratori scolastici, i quali curano che esso si svolga in modo ordinato e senza trambusto;
- aa) gli alunni, che soffrono di incontinenza, devono produrre certificato medico attestante lo stato patologico;
- bb) è proibito fumare, masticare gomme americane, portare oggetti non didattici (tagliarini, forbici appuntite, coltelli, giocattoli pericolosi, ecc.) che, se usati impropriamente e maldestramente, possono arrecare danni a persone o cose, far uso di telefonini cellulari, distribuire materiale propagandistico senza autorizzazione. Gli oggetti ritirati dai docenti sono consegnati ai genitori degli alunni inadempienti;
- cc) la Scuola non si assume alcuna responsabilità per i libri o gli oggetti dimenticati in classe dagli alunni.

- dd) **(Aggiunto)** per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria, la reiterazione dell'inosservanza del divieto di cui alla precedente lettera bb) determina la sanzione disciplinare;
- ee) **(Aggiunto)** per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria, è altresì proibito, oltre l'uso dei telefonini cellulari, qualsiasi altro strumento allo scopo di acquisire dati in formato audio, video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a studenti, docenti, personale ATA o ad altri soggetti presenti o che operano provvisoriamente all'interno dell'Istituto, senza avere il permesso degli interessati. La reiterazione dell'inosservanza del presente divieto, comporta il pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla legge e la sanzione disciplinare.

Art. 47 – Regolamentazione dei ritardi, uscite e assenze. Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

1. I ritardi, le uscite anticipate e le assenze sono così disciplinati:
- a) i ritardi devono essere giustificati, di presenza o per iscritto, dal genitore. Il ritardo giustificato telefonicamente è ammesso solo in via del tutto eccezionale e non deve ripetersi. In tal caso, il collaboratore scolastico ne dà comunicazione al docente dell'ora;
 - b) gli alunni in ritardo sono ammessi in classe con decisione dell'insegnante dell'ora;
 - c) i ritardi abituali devono essere debitamente motivati e giustificati per iscritto dai genitori. In assenza di motivazione e giustificazione, a partire dalla quarta classe di Scuola Primaria, previa informazione scritta ai genitori da conservare nel fascicolo personale, gli alunni, in ritardo abituale, non sono fatti entrare in classe con decisione dei Responsabili di plesso e, in subordine, dei Collaboratori del Dirigente scolastico o del Dirigente medesimo. In tal caso, il collaboratore scolastico avvisa telefonicamente il genitore dell'alunno ritardatario abituale, affinché venga a prelevare il proprio figlio;
 - d) **(Modificato)** gli alunni, che si soffermano davanti alla scuola e volontariamente non entrano all'orario stabilito, ovvero, gli alunni, il cui ritardo abituale non è giustificato dal genitore, sono soggetti a sanzioni disciplinari;
 - e) nel caso di continue assenze, gli insegnanti devono invitare il genitore o chi ne fa le veci a presentarsi personalmente a scuola per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze e, in genere, sulla condotta del proprio figlio;
 - f) è assolutamente vietato agli alunni scioperare;
 - g) **(Modificato)** le assenze per sciopero sono punite con la sanzione disciplinare;
 - h) **(Modificato)** gli alunni, che si assentano dalle lezioni in giorno coincidente con l'indizione di uno sciopero, devono essere giustificati dal genitore o da chi ne fa le veci. Gli alunni, che il giorno successivo allo sciopero, si presentano non accompagnati dai rispettivi genitori o senza giustificazione scritta, sono riammessi con riserva e saranno soggetti a sanzione disciplinare, qualora si accerti che si siano assentati per sciopero;

- i) tutte le giustificazioni devono essere rilasciate su appositi libretti o sui diari e devono riportare la firma dei genitori o di chi ne fa le veci; ad inizio dell'anno scolastico, il docente coordinatore della classe avrà cura di far depositare la firma dei genitori sul giornale di classe;
- j) per le assenze superiori a cinque giorni (festività comprese) gli alunni devono presentare certificato medico;
- k) ogni assenza non giustificata, o falsamente giustificata, costituisce grave mancanza, per la quale l'alunno incorre in una sanzione disciplinare;
- l) qualora il giorno successivo all'assenza l'alunno non abbia prodotto la giustificazione scritta, dovrà essere giustificato, entro i due giorni successivi, personalmente dal genitore;
- m) le uscite anticipate o le entrate posticipate per sospensione, anche parziale, delle attività didattiche ed educative causate da disservizi previsti, dovuti a scioperi o ad assenze dei docenti o ad avvenimenti di emergenza, sono comunicate ai genitori, attraverso il diario dei figli o di presenza, almeno un giorno prima della medesima sospensione;
- n) le uscite anticipate o le entrate posticipate per sospensione, anche parziale, delle attività didattiche ed educative causate da disservizi impreveduti, sono comunicate ai genitori, attraverso il diario dei figli o di presenza o telefonicamente, nel corso della stessa giornata scolastica in cui si verifica il disservizio, qualora, da parte dei responsabili dell'organizzazione giornaliera, sia accertato che non può essere disposta una sorveglianza tale da garantire la sicurezza degli alunni;
- o) gli alunni che, malgrado la comunicazione di sospensione delle attività didattiche ed educative di cui al punto precedente, si presentano a scuola, sono fatti entrare. In questo caso, i Responsabili di plesso o i Collaboratori del Dirigente scolastico o, in subordine, i collaboratori scolastici si attiveranno, anche telefonicamente, affinché i genitori vengano a prelevare i propri figli;
- p) è consentita l'uscita anticipata dell'alunno, durante le lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori o dei Responsabili di plesso, a condizione che sia affidato ai genitori o a persona da questi delegata. La delega, corredata da copia di documento di riconoscimento con fotografia, deve essere conservata nel fascicolo personale dell'alunno e copia di essa consegnata, secondo l'ordine di scuola di appartenenza, ai Collaboratori del Dirigente Scolastico o ai Responsabili di plesso. Nel caso di separazione dei coniugi, nel fascicolo personale dell'alunno deve essere conservato copia del dispositivo dell'organo di giustizia, dal quale si evinca l'esercente la patria potestà.

TITOLO IV **(ALUNNI)**

Cap. 4 **(Provvedimenti disciplinari)**

Art. 49 (Modificato) – Criteri generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti

all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 6, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 7.

9. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 5 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

13. Gli insegnanti, prima di ricorrere alla proposta di provvedimenti **che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica**, devono esperire ogni via possibile per la soluzione del caso di comportamento manchevole, quali, a titolo esemplificativo: spiegazione di certe norme comportamentali nel gruppo, strategie didattiche motivanti, rimprovero, comunicazione alla famiglia, ecc. Inoltre, essi devono annotare sul registro di classe e su quello personale le misure adottate.

14. Nell'accertamento delle responsabilità, ai fini di suddetti provvedimenti, vanno distinte le situazioni occasionali, o le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle gravi mancanze che indicano, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, e delle regole scolastiche, atteggiamento che si esprima in manifestazioni di sopruso o di violenza esercitate nei confronti del personale scolastico o dei compagni. Nella scelta della sanzione disciplinare va tenuto conto anche della personalità dell'alunno.

15. La disciplina, di cui al D.P.R. 24.06.1998 n° 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alla Scuola Primaria.

Art. 50 (Modificato) – Provvedimenti disciplinari. Scuola Primaria

1. Premesso che gli atteggiamenti positivi degli adulti sono il rimedio più efficace per la correzione di comportamenti ritenuti manchevoli, tuttavia non si può escludere che, a volte, può essere necessario ricorrere al provvedimento disciplinare.

2. I mezzi disciplinari, che possono essere presi, sono:

- a) ammonizione verbale;
- b) censura notata sul registro di classe e/o sul registro personale con comunicazione scritta ai genitori, che devono restituirla vistata;
- c) sospensione dalla scuola da uno a tre giorni;
- d) sospensione dalla scuola da quattro a dieci giorni;
- e) espulsione dalla scuola con la perdita dell'anno scolastico.

3. Chiunque tra i docenti e il personale non docente può proporre l'avvio del procedimento disciplinare.

4. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), e c) sono di competenza del docente.

5. Anche la sanzione di cui alla lettera d), che deve essere debitamente motivata e documentata, è di competenza del docente che, però, la irroga dopo avere sentito l'équipe pedagogica, di cui fa parte, allargata ai rappresentanti di classe, e il Consiglio di Istituto.

6. La sanzione disciplinare di cui alla lettera d) viene irrogata quando l'alunno abbia commesso reati o sia di pericolo per l'incolumità delle

persone ovvero per comportamenti irrispettosi e lesivi della dignità e personalità del personale scolastico, dei compagni e degli altri componenti della comunità scolastica, per offese al decoro, alla morale, per infrazioni alle norme del vivere civile.

7. La sanzione di cui alla lettera e) è irrogata dal Dirigente Scolastico, sentiti l'équipe pedagogica nella forma allargata e il Consiglio di Istituto, per recidiva di fatti e di comportamenti di cui al precedente comma 6.

8. Gli alunni, che incorrono in sanzioni disciplinari, a giudizio della sola équipe pedagogica, possono essere esclusi dalle visite guidate.

9. La sospensione dalla scuola, di cui alle lettere c) e d), e l'espulsione di cui alla lettera e) sono disposte non prima di tre giorni lavorativi dalla decisione dell'organo competente. Dell'allontanamento dalla scuola è data tempestiva comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico.

10. Per le impugnazioni contro le sanzioni disciplinari si rinvia al Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, ancora vigente, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque attualizzate tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990.

11. La classificazione delle sanzioni, secondo un crescendo di gravità, unitamente alle possibili e non esaustive mancanze disciplinari, è riportata dal seguente quadro sinottico:

Quadro sinottico degli addebiti, del provvedimento disciplinare, delle competenze

ADDEBITI	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
1 – Per mancanze ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ritardi, per inosservanza dei divieti prescritti dal regolamento d'Istituto o da norme, per assenze ingiustificate, per inosservanza delle disposizioni relative alla sicurezza.	Lettera a)	Docente
1 bis – Per gli addebiti di cui al punto 1, in caso di recidiva.	Lettera b) e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Docente
1 ter – Per gli addebiti di cui al punto 1, in caso di frequente recidiva.	Sospensione da 1 a 3 giorni e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Docente
2 – Per danni patrimoniali alle strutture, alle attrezzature e ai sussidi didattici, a causa di comportamenti negligenti.	Lettera b) e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Docente
2 bis – Per gli addebiti di cui al punto 2, in caso di recidiva, e per sciopero	Sospensione di 1 giorno e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Docente
2 ter – Per gli addebiti di cui al punto 2, in caso di frequente recidiva.	Sospensione di 3 giorni e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Docente
3 – Per comportamenti irrispettosi e lesivi della dignità e personalità del Dirigente	Sospensione da 4 a 5 giorni e penalizzazione	Docente, dopo aver sentito l'équipe

scolastico, dei docenti, dei compagni e degli altri componenti della comunità scolastica, per offese al decoro, alla morale, per infrazioni alle norme del vivere civile.	sulla valutazione del comportamento	pedagogica allargata e il Consiglio di Istituto
3 bis – Per gli addebiti di cui al punto 3, in caso di recidiva.	Sospensione da 6 a 10 giorni e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Docente, dopo aver sentito l'équipe pedagogica allargata e il Consiglio di Istituto
4 – Nel caso che il comportamento dell'alunno configuri una ipotesi di reato (ad esempio furti, violenze, danni patrimoniali dolosi, spaccio di droga, ecc..) e/o nel caso che la presenza dell'alunno costituisca pericolo per l'incolumità dei componenti della comunità scolastica.	Sospensione da 6 a 10 giorni e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Docente, dopo aver sentito l'équipe pedagogica allargata e il Consiglio di Istituto
4 bis – Per gli addebiti di cui al punto 3, in caso di persistente recidiva, e al punto 4, in caso permanga il pericolo di incolumità dei componenti della comunità scolastica.	Espulsione dalla scuola con la perdita dell'anno scolastico	Dirigente Scolastico, dopo aver sentito l'équipe pedagogica allargata e il Consiglio di Istituto

Art. 51 (Modificato) – Provvedimenti disciplinari. Scuola Secondaria di 1° grado

1. A carico degli alunni – che manchino ai doveri scolastici, offendano la disciplina, il decoro, la morale, non abbiano rispetto verso il personale della Scuola ed i compagni, non osservino le disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto, commettano infrazioni alle norme del vivere civile (violenza, bullismo, vandalismo, turpiloquio, bestemmia, ecc.), si comportino in modo da arrecare danni al patrimonio scolastico, commettano reati o siano di pericolo per l'incolumità delle persone – saranno presi provvedimenti adeguati alla gravità dei singoli casi, secondo le seguenti punizioni disciplinari:

- a) ammonizione con trascrizione sul registro di classe e/o il registro personale;
- b) rimprovero annotato sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che devono restituirla vistata;
- c) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni;
- d) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni;
- e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- f) allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione.

2. Gli alunni, che incorrono in sanzioni disciplinari, a giudizio del Consiglio di classe, possono essere esclusi dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione.

- 3.** Chiunque tra i docenti e il personale non docente può proporre l'avvio del procedimento disciplinare.
- 4.** Le punizioni di cui alle lettere a) e b) sono di competenza del docente, mentre l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi fino a 15 giorni rientra nella competenza del Consiglio di classe con la presenza dei rappresentanti di classe (consiglio di classe allargato).
- 5.** Rientrano nella competenza del Consiglio di Istituto, su proposta motivata del Consiglio di classe allargato, le sanzioni disciplinari di cui alle lettere d) e seguenti.
- 6.** La sanzione di cui alla lettera c) è irrogata solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Unitamente alla sanzione è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il suo rientro a scuola.
- 7.** La sanzione di cui alla lettera d) è adottata dal Consiglio di Istituto solo quando siano stati commessi reati particolarmente gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana o quando vi sia una concreta situazione di pericolo per le persone. Essa è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 8.** La sanzione di cui alla lettera e) è irrogata quando ricorrano situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e, nel contempo, non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- 9.** Con riferimento ai punti 6), 7) e 8), l'organo che adotta il provvedimento dovrà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione, dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- 10.** La sanzione di cui alla lettera f) è irrogata nei casi più gravi già indicati al punto 8 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.
- 11.** Il provvedimento disciplinare, che comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica, deve sempre esplicitare le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione.
- 12.** Le sanzioni, irrogate dal Consiglio di classe allargato o dal Consiglio di Istituto, di allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica devono implicare la collaborazione e la corresponsabilità dei genitori dell'alunno medesimo.
- 13.** Il Consiglio di classe allargato e il Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di classe allargato, possono assegnare all'alunno delle consegne didattiche da eseguire sotto la vigilanza dei genitori, che sono verificate al rientro in classe.

14. Per le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sarà offerta all'alunno la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, predisposte dal Consiglio di classe allargato.

15. I genitori dell'alunno devono essere portati a conoscenza della proposta di sanzione convertita in attività in favore della comunità scolastica e devono esprimere il proprio consenso. Qualora i genitori non acconsentano, è applicata la sanzione.

16. L'allontanamento dalla comunità scolastica, di cui alle lettere c) e seguenti, è disposto non prima di tre giorni lavorativi dalla decisione dell'organo collegiale e di esso è data tempestiva comunicazione scritta alla famiglia del Dirigente Scolastico.

17. La classificazione delle sanzioni, secondo un crescendo di gravità, unitamente alle possibili e non esaustive mancanze disciplinari, è riportata dal seguente quadro sinottico:

Quadro sinottico degli addebiti, del provvedimento disciplinare, delle competenze

ADDEBITI	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
1 – Per mancanze ai doveri scolastici (frequenze irregolari e assenze periodiche non motivate, mancanza del materiale occorrente, non rispetto delle consegne a casa, non rispetto delle consegne a scuola, ecc.) e per comportamenti di negligenza.	Lettera a)	Docente
1 bis – Per gli addebiti di cui al punti 1, in caso di recidiva.	Lettera b) e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Docente
1 ter – Per gli addebiti di cui al punti 1, in caso di frequente recidiva.	Lettera c) – Sospensione dalla scuola di 1 giorno, e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Consiglio di classe allargato
2 – Per ritardi abituali, per assenze e ritardi ingiustificati, per continui disturbi delle attività didattiche, per utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei laboratori e dei sussidi didattici, per incuria nel rendere accogliente e pulito l'ambiente scolastico (per es., buttare carta a terra), per falsificazione delle firme, per l'utilizzo del cellulare o altri apparecchi non autorizzati, per inosservanza delle norme di sicurezza e delle altre prescrizioni del regolamento d'Istituto	Lettera b) e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Docente
2 bis – Per gli addebiti di cui al punto 2, in caso di recidiva e per sciopero	Lettera c) – Sospensione dalla scuola di 1 giorno, e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Consiglio di classe allargato
2 ter – Per gli addebiti di cui al punto 2 bis, in caso di frequente recidiva.	Lettera c) – Sospensione dalla scuola di 3 giorni, e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Consiglio di classe allargato
3 – Per danni al patrimonio della scuola	Lettera c) – Sospensione	Consiglio di classe

(strutture, attrezzature, ai sussidi didattici, arredamento) a causa di comportamenti vandalici o di negligente trascuratezza.	dalla scuola di 3 giorni, e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	allargato
3 bis – Per gli addebiti di cui al punto 3, in caso di recidiva.	Lettera c) – Sospensione dalla scuola di 5 giorni, e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Consiglio di classe allargato
3 ter – Per gli addebiti di cui al punto 3, in caso di frequente recidiva.	Lettera c) – Sospensione dalla scuola di 10 giorni, e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Consiglio di classe allargato
4 – Per comportamenti irrispettosi non particolarmente gravi verso il personale scolastico, i compagni e gli altri componenti della comunità scolastica.	Lettera b) e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Docente
4 bis – Per gli addebiti di cui al punto 4, in caso di recidiva.	Lettera c) – Sospensione dalla scuola di 5 giorni, e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Consiglio di classe allargato
4 ter – Per gli addebiti di cui al punto 4, in caso di persistente recidiva, e per l'introduzione e l'utilizzo di videoregistratori e qualsiasi altro apparecchio, allo scopo di acquisire dati in formato audio, video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a studenti, docenti, personale ATA o ad altri soggetti presenti o che operano provvisoriamente all'interno dell'Istituto, senza avere il permesso degli interessati.	Lettera c) – Sospensione dalla scuola superiore a 5 giorni e non superiore 15 giorni, e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Consiglio di classe allargato
5 – Per comportamenti, particolarmente gravi, irrispettosi e lesivi della dignità e personalità del personale scolastico, dei compagni e degli altri componenti della comunità scolastica, per offese al decoro, alla morale, per infrazioni alle norme del vivere civile (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, furto, spaccio di droghe, aggressione verbale o fisica, etc.), oppure per una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).	Lettera d) – Sospensione dalla scuola superiore a 15 giorni, e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Consiglio di Istituto
5 bis – Per gli addebiti di cui al punto 5, in caso di recidiva e dopo avere esperito ogni intervento utile per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.	Lettera e) – Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, e penalizzazione sulla valutazione del comportamento	Consiglio di Istituto
5 ter – Per gli addebiti di cui al punto 5, in caso di persistente recidiva e particolare gravità	Lettera f) – Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo	Consiglio di Istituto

	scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione	
--	---	--

Art. 52 (Modificato) – Organo di Garanzia e funzionamento

- 1.** Per la Scuola Secondaria di 1° grado, a garanzia dei diritti degli alunni, è istituito un Organo di Garanzia, interno alla Scuola, composto da tre rappresentanti eletti dai genitori, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico.
- 2.** Le elezioni per i rappresentanti dei genitori nell'Organo di Garanzia sono indette dal Dirigente Scolastico, hanno luogo entro il mese di novembre di ogni anno scolastico e si svolgono, per ciascuna classe, sulla base di un'unica lista, preparata dalla Commissione elettorale, comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
- 3.** Gli elettori, che possono esprimere una sola preferenza, votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi, ma possono esprimere la preferenza per elettori di altri elenchi. Il voto è segreto.
- 4.** Sono eletti i primi tre elettori che hanno ricevuto, in assoluto, il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di età.
- 5.** Sono, altresì, eletti, in qualità di membri supplenti, i tre successivi elettori che hanno ottenuto, in assoluto, il maggior numero voti.
- 6.** I membri supplenti non surrogano i componenti effettivi. Essi sono chiamati a sostituire, per la sola circostanza, il componente effettivo o i componenti effettivi, nel caso in cui questi siano lo stesso soggetto o facciano parte dello stesso organo che ha irrogato la sanzione disciplinare.
- 7.** L'Organo di Garanzia è validamente costituito anche quando la componente genitori sia rappresentata da un numero inferiore a tre.
- 8.** Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- 9.** Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi (le astensioni non sono considerate voti validamente espressi). In caso di parità, prevale il voto della parte con cui ha votato il Presidente.
- 10.** Nel caso di dimissioni dall'Organo di Garanzia o nel caso di perdita dell'elettorato attivo e passivo, il componente effettivo, o supplente, viene surrogato dal primo dei non eletti.

Art. 53 (Modificato) – Impugnazioni

- 1.** Contro le sanzioni disciplinari degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado è ammesso ricorso, da parte dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia, di cui al precedente articolo, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della sanzione. L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni.
- 2.** Le sanzioni disciplinari non sono eseguite in pendenza del procedimento di impugnazione davanti all'Organo di Garanzia interno alla Scuola.
- 3.** Qualora, per qualsiasi causa motivata, l'Organo di Garanzia della Scuola

non si esprima entro il termine di cui al precedente comma 1, la sanzione è confermata e viene eseguita.

4. Contro le decisioni di irrogazione di sanzione disciplinare, adottate dalla Scuola, è ammesso ricorso, da parte dei genitori dell'alunno o di chiunque vi abbia interesse, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, che decide in via definitiva.

5. Il termine per la proposizione del reclamo di cui al precedente comma 4, è di quindici giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della Scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

TITOLO X **(DISPOSIZIONI FINALI)**

Art. 74 – Norme finali

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce i precedenti ed entra in vigore, in quanto definitivo, il 15° giorno dalla data della sua pubblicazione all'Albo d'Istituto.

2. L'originale in duplice copia è siglato in tutte le sue pagine dai componenti del Consiglio d'Istituto, presenti al momento della sua approvazione.

3. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

4. E' compito dell'ufficio di Segreteria affiggere in ogni aula dell'Istituzione scolastica la copia relativa alla "Premessa Generale" e al Titolo IV (Alunni).

5 (Modificato). A cura dell'ufficio di Segreteria, all'atto dell'iscrizione, è consegnato ai genitori dei nuovi iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado il Patto Educativo di Corresponsabilità.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Consiglieri:

Bruno Giuseppe _____

Camiolo Antonino _____

Catania Giacomina _____

Dilena Maria Gaetana _____

Giunta Nunzia _____

Screpis Genoveffa _____

Vaccalluzzo Santa _____

Zaffora Calogero _____

Capizzi Enrico _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Prof. Antonino Camiolo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Preside Gaetano Buscemi)